

Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

TRA

Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2005 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n.119, capitale sociale Euro 2.216.479.467,60=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n.00651990582, P. IVA 00920451002, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Giuseppe Pignataro, giusta procura speciale del 25 gennaio 2006, autenticata nella firma dal Dott. Mario Liguori, Notaio in Roma, Rep.n.144309 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e

della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinatori di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito all’art.1 comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n.266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre

1999, n. 488 s.m.i., sono stipulate dalla Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

e) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

f) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

g) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi

contenuti;

h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni e/o delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

i) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 del 7/5/2005 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S 88 del 7/5/2005;

j) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

k) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

CONSIP S.p.A.

prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

n) che il Fornitore ha altresì prestato la cauzione definitiva in numerario per un importo di Euro 30.000,00= (trentamila/00), nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

o) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

CONSIP S.p.A.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "E" (Condizioni generali di utilizzo delle carte di credito Aziendali e Individuali).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Amministrazioni Pubbliche: i soggetti che – sulla base della normativa vigente – sono legittimati ad utilizzare la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388: *“Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*, nonché gli

altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare la Convenzione (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002);

- b) Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i Pubblica/che che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- e) Condizioni generali:** le Condizioni generali di utilizzo delle carte di credito Aziendali (*Corporate billing*) e Individuali (*Individual billing*), di cui all'Allegato "E";
- f) Contratto/i attuativo/i:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e la condizioni fissate nella Convenzione;
- g) Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la presente Convenzione, ai sensi dell'art.5 comma 1 della presente Convenzione;
- h) Fornitore o Emittente:** l'impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- i) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- j) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- k) Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui

all'Allegato "D", con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti;

l) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla presente Convenzione.

m) Unità Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;

n) Titolare o Utilizzatore: è il dipendente dell'Amministrazione che utilizza la carta di credito e le cui generalità sono riportate nella carta di credito medesima; ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) 9 dicembre 1996, n. 701, Titolari di carta di credito possono essere "a) i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, b) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, c) i dirigenti generali ed equiparati, d) i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato".

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La presente Convenzione ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dal D.M. 9 dicembre 1996, n. 701, regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di credito, quale sistema di pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'art. 1 commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A..
2. Resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell'Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest'ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenuto nel

Capitolato Tecnico.

3. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio di pagamento tramite carte di credito, nonché dei servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio finanziario di pagamento mediante l'emissione e la gestione di due tipologie di carta di credito:
 - a) *Carta di credito Aziendale (Corporate billing)*, quale carta di credito con addebito sul conto corrente dell'Amministrazione Contraente indicato nell'Ordinativo di fornitura, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 4.1

del Capitolato Tecnico;

b) Carta di credito Individuale (Individual billing), quale carta di credito con addebito sul conto corrente del dipendente dell'Amministrazione Contraente indicato nell'Ordinativo di fornitura, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico,

nonché i servizi correlati all'utilizzo delle medesime carte di credito, ivi inclusi quelli eventualmente offerti di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi stabilite o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, tutto come meglio precisato e con le modalità stabilite nei successivi articoli della presente Convenzione, nelle Condizioni generali, nonché nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

In particolare, la carta di credito permetterà al Titolare di ottenere dagli esercizi in Italia e/o all'estero convenzionati e/o affiliati al circuito di pagamento a cui fa riferimento la carta fornita dall'Emittente, le forniture e/o i servizi richiesti, senza maggiorazioni di prezzo, a seguito della sottoscrizione di un memorandum di spesa, ovvero dello scontrino emesso dalla apparecchiatura validatrice, ovvero di altri documenti equipollenti.

3. Per patto espresso ed essenziale, il conto corrente sul quale addebitare le spese relative all'utilizzazione delle carte di credito emesse in esecuzione della presente Convenzione può essere tenuto dall'Amministrazione Contraente, relativamente alle carte di cui al precedente comma lettera *a)*, ovvero dal dipendente dell'Amministrazione Contraente, relativamente alle carte di cui al precedente comma lettera *b)*, presso qualsiasi Istituto di credito.
4. Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad

accettare, mediante adempimento, gli Ordinativi di Fornitura fino a concorrenza del quantitativo massimo di 7.000= (settemila) carte di credito, con la conseguente prestazione dei servizi finanziari correlati all'utilizzo della carta di credito, indicati nel Capitolato Tecnico.

5. Il predetto quantitativo massimo è da considerarsi non vincolante per la Consip S.p.A. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura inferiori al suddetto quantitativo massimo complessivo.
6. Quanto oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
7. Le effettive quantità di carte di credito da fornire – così come, conseguentemente, la prestazione dei servizi correlati a ciascuna carta di credito emessa, nei limiti delle condizioni contrattuali stabilite nel presente atto e relativi Allegati – saranno determinate, sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo, in base agli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.
8. Peraltro, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo complessivo stabilito, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art.11 R.D. 18 novembre 1923,

n.2440.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. La presente Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 a partire dal 15 febbraio 2006.
2. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura potrà consistere sia in un documento cartaceo sottoscritto dall'Unità Ordinante ed inviato al Fornitore, anche per via telematica, sia in un documento informatico sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni o, comunque, con qualsiasi altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche; nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura sia inviato a mezzo posta, dovrà essere spedito con lettera raccomandata A/R.

In particolare, per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione della sussistenza dei necessari poteri in capo all'Unità Ordinante, ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione

CONSIP S.p.A.

della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Infatti, è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione. In ogni caso, *(i)* è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore dell'Ordinativo di Fornitura; *(ii)* anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell'utilizzo della Convenzione; *(iii)* qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nell'importo massimo complessivo oggetto della presente Convenzione.

3. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
4. Qualora il Fornitore già eroghi i servizi oggetto della presente Convenzione ad una Amministrazione, ciò in virtù di un precedente rapporto contrattuale, il Fornitore medesimo ha l'obbligo di dare comunicazione scritta, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, all'Amministrazione medesima dell'attivazione della presente Convenzione e delle relative condizioni

contrattuali.

5. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, come individuata nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne immediata comunicazione e, comunque entro due giorni lavorativi, alla Amministrazione, al fine di sanare la mancanza riscontrata. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
6. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
7. Ove richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare tali Ordinativi di Fornitura anche alla medesima Consip S.p.A. con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli contratti attuativi della medesima si

concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera, fax, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. In caso di invio dell'Ordinativo di fornitura a mezzo fax, l'Amministrazione Contraente dovrà il giorno stesso provvedere all'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo medesimo.

2. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.

In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura per posta, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo.

3. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, quindi entro due giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all'Amministrazione Contraente,

mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo.

4. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A. anche per via telematica entro un giorno lavorativo dalla richiesta di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.

Articolo 7

Modalità di utilizzo della Carta di credito aziendale

1. Per *Carta di credito Aziendale* si intende una carta di credito con addebito sul conto corrente dell'Amministrazione indicato nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Titolare della carta è il dipendente dell'Amministrazione che utilizza la carta, il cui nome è riportato sulla carta stessa.
3. La Carta di credito Aziendale è utilizzabile esclusivamente dal Titolare della medesima e non può essere ceduta ad altri dipendenti dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione provvederà a richiedere al Fornitore con l'Ordinativo di fornitura il numero di carte che deve emettere; il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione le carte richieste a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 10 giorni solari dalla data di ricezione del relativo Ordinativo di fornitura.
5. La validità della carta è di 36 mesi.
6. L'Amministrazione potrà rinunciare in qualsiasi momento ad una o più carte di credito a nome di qualunque Titolare, senza specificarne il motivo, mediante comunicazione scritta all'Emittente con lettera raccomandata; in tal

caso restano salvi i pagamenti dovuti all'Emittente per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia.

7. L'Emittente potrà revocare e/o sospendere, in qualsiasi momento, una o più carte dando un preavviso al Titolare e all'Amministrazione di almeno 5 giorni.
8. La Carta di credito Aziendale può essere utilizzata in Italia ed all'estero presso gli esercizi che accettano la carta limitatamente alle tipologie di spesa previste dalla normativa vigente sopra richiamata.
9. La carta di credito Aziendale può essere utilizzata in Italia ed all'estero presso gli esercizi che accettano la carta limitatamente alle seguenti tipologie di spesa:
 - acquisto di servizi relativi a trasferte dei dipendenti (trasporto, vitto e alloggio)
 - beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
 - rappresentanza delle amministrazioni in Italia e all'estero
 - organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni
 - trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni
 - espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
 - esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
 - tutte le altre tipologie di spesa previste dalla normativa vigente.
10. E' previsto un importo massimo di spesa per ogni Carta di credito Aziendale

pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) mensili, salvo espresse deroghe da parte delle Amministrazioni; in caso di emissione di più carte in favore di una medesima Amministrazione, nell'Ordinativo di fornitura potranno essere indicati diversi massimali di spesa per i diversi Titolari delle carte di credito richieste.

11. Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall'euro sarà quello ufficiale dei paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso. Alle spese effettuate in valuta diversa dall'euro non sarà applicata alcuna commissione.

12. L'estratto conto dovrà essere fornito mensilmente secondo le seguenti modalità:

- Estratto conto individuale in forma cartacea a nome del titolare della carta, da inviare all'indirizzo del Titolare medesimo;
- Estratto conto globale in forma cartacea ed elettronica riassuntivo delle operazioni effettuate dai titolari con i dettagli suddivisi per singola carta da inviare all'indirizzo dell'Amministrazione.

13. Negli estratti conto dovranno essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- Numero della carta/Nominativo Utilizzatore
- Data transazione
- Valore transazione
- Denominazione dell'esercizio presso il quale è stata effettuata la transazione
- Saldo del periodo

14. L'estratto conto si intenderà approvato qualora, decorsi 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione del medesimo, non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione e/o dal Titolare (anche tramite l'Amministrazione da cui dipende) sul contenuto dell'estratto conto.
15. Il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con la Carta, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto verrà regolato direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'Amministrazione ed eseguito decorsi 50 giorni solari dall'emissione dell'estratto conto. Pertanto, l'importo dell'estratto conto verrà addebitato sul conto corrente bancario dell'Amministrazione con data valuta pari al cinquantesimo giorno successivo alla data di emissione dell'estratto conto approvato.
16. In ogni caso, vale ogni altra modalità e condizione di prestazione dei servizi correlati alla Carta di credito Aziendale stabilite nel paragrafo 4.1 del Capitolato o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Articolo 8

Modalità di utilizzo della Carta di credito Individuale

1. Per Carta di credito Individuale si intende una carta di credito con addebito sul conto corrente bancario del Titolare, dipendente dell'Amministrazione indicato nell'Ordinativo di fornitura.
2. Titolare della carta è il dipendente Utilizzatore, con ogni conseguente responsabilità.
3. La carta di credito individuale, utilizzabile esclusivamente dal Titolare della

medesima, non può essere ceduta o data in uso a terzi, neppure ad altri dipendenti dell'Amministrazione.

4. La carta di credito individuale può essere utilizzata anche per le spese personali.

Il dipendente effettua le spese utilizzando direttamente la carta presso gli esercizi che accettano la carta e presenta la nota spese (relativa alla trasferta e/o alle altre spese autorizzate dall'Amministrazione) alla Funzione Amministrativa competente, chiedendo il rimborso delle spese. Parallelamente sul conto dell'Utilizzatore arriva l'addebito delle spese effettuate. Peraltro, l'Emittente è estraneo al rapporto tra il Titolare e l'Amministrazione relativamente alla nota spese ed al rimborso delle spese effettuate con la carta di credito dal Titolare nell'esercizio delle sue funzioni e/o compiti e/o attività in qualità di dipendente dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione indicherà nell'Ordinativo di fornitura il numero di carte individuali da emettere, le generalità dei relativi Titolari, nonché i dati di cui al paragrafo 3 del Capitolato tecnico; il Fornitore dovrà consegnare al Titolare, all'esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate sulla posizione bancaria del Titolare stesso, all'indirizzo indicato nell'Ordinativo, la carta di credito richiesta, a mezzo plico assicurato, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione del relativo Ordine di fornitura.
6. La validità della Carta è di 36 mesi.
7. L'Amministrazione potrà rinunciare in qualsiasi momento ad una o più carte di credito a nome di qualunque Titolare, senza specificarne il motivo, mediante comunicazione scritta all'Emittente con lettera raccomandata; in tal

caso restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia. L'Emittente potrà revocare e/o sospendere, in qualsiasi momento, una o più carte dando un preavviso al Titolare di almeno 5 giorni.

8. La carta di credito individuale può essere utilizzata in Italia ed all'estero presso gli esercizi convenzionati e/o affiliati al circuito di pagamento a cui fa riferimento la carta fornita dall'Emittente; salve le spese effettuate a titolo personale dal Titolare, la carta di credito individuale può essere utilizzata limitatamente alle seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di servizi relativi a trasferte dei dipendenti (trasporto, vitto e alloggio)
- beni, lavori e servizi in economia disciplinati da speciali regolamenti ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
- rappresentanza delle amministrazioni in Italia e all'estero
- organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni
- trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale abilitato all'uso della carta di credito in occasione di missioni
- espletamento di servizi per le esigenze di campagna, di bordo e di volo per le unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
- esercizio di funzioni di giustizia, di emergenza affidate a strutture della protezione civile, di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
- tutte le altre tipologie di spesa previste dalla normativa vigente.

9. Salvo diverso accordo tra le parti, è previsto un importo massimo di spesa per ogni Carta di credito Individuale pari ad Euro 2.500,00=

(duemilacinquecento/00) mensili.

10. Il tasso di cambio applicato per le spese in valuta diversa dall'euro sarà quello ufficiale dei paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso. Alle spese effettuate in valuta diversa dall'euro non sarà applicata alcuna commissione.
11. L'estratto conto con le informazioni stabilite nel Capitolato Tecnico dovrà essere inviato mensilmente in forma cartacea al Titolare della carta di credito individuale all'indirizzo del Titolare medesimo ovvero secondo le modalità concordate con il Titolare della Carta.
12. L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione del medesimo non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dal Titolare sul contenuto dell'estratto conto.
13. Il pagamento dell'importo risultante dall'estratto conto comprensivo di tutte le spese effettuate con la Carta, delle eventuali commissioni e spese accessorie nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto stessi verrà regolato sul conto corrente bancario del dipendente indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura ed eseguito decorsi 50 giorni solari dall'emissione dell'estratto conto; pertanto, l'importo dell'estratto conto verrà addebitato sul conto corrente bancario del Titolare con data valuta pari al cinquantesimo giorno successivo alla data di emissione dell'estratto conto approvato.
14. In ogni caso, vale ogni altra modalità e condizione di prestazione dei servizi correlati alla Carta di credito Individuale stabilite nel paragrafo 4.2 del

Capitolato o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Articolo 9

Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio, Dott. Claudio Fortunato, reperibile al n. tel. +39.06.6647.8782, nonché all'indirizzo di posta elettronica claudio.fortunato@bnlmail.com, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Emittente ed allo stesso dovranno essere indirizzate le comunicazioni inerenti l'utilizzo delle carte di credito.

Articolo 10

Durata

1. La Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla Data di attivazione di cui al precedente art.5 comma 1 e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo sopra indicato e fino ad esaurimento del quantitativo stesso.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni Pubbliche alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
3. I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno ad oggetto carte di credito

che hanno durata di 36 mesi, come previsto ai paragrafi 4.1.6 e 4.2.6 del Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti e il Titolare, rispettivamente per le Carte di credito Aziendali e Individuali, potranno rinunciare in qualsiasi momento ad una o più carte di credito, senza specificarne il motivo, mediante comunicazione scritta all'Emittente con lettera raccomandata; in tal caso restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia. La Carta, invalidata mediante taglio in senso verticale, dovrà essere restituita all'Emittente.
5. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 11

Condizioni dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni generali di utilizzo delle carte di credito e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica nonché nella Convenzione e negli altri Allegati, a pena di risoluzione dei singoli contratti attuativi e/o della Convenzione.
3. Il Fornitore ha l'onere di mantenere la copertura del servizio di pagamento tramite carte di credito, anche con riferimento agli esercizi che accettano la carta, secondo quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica e nel rispetto di quanto stabilito nel Bando di Gara e nel Capitolato tecnico; tale copertura è condizione essenziale per la validità ed efficacia della presente Convenzione, pertanto, in difetto di tale copertura ogni Amministrazione e la Consip S.p.A. potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole

Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 12

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, anche a:
 - a) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip

S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;

- f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 13

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e

nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Articolo 14

Reportistica e monitoraggio

1. L'attività di reportistica dovrà essere prestata dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata dei singoli contratti attuativi della presente Convenzione.
2. Il Fornitore dovrà inviare alla Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini indicati nel presente atto oltre che nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico.
3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle

esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

5. Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A, con le modalità prescritte nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico, la reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura, entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello oggetto della reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di utilizzare lo strumento di monitoraggio definito "Reclamo on-line" accessibile dal Sito delle Convenzioni, di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

All'atto della stipula della Convenzione, saranno comunicate al Fornitore aggiudicatario il Nome Utente e la Password di accesso e identificazione al sistema dei Reclami on-line; il manuale utente sarà disponibile per il Fornitore accedendo al sistema.

Il Fornitore ha l'obbligo di rispondere a eventuali reclami inviati dalla Amministrazione Contraente secondo la seguente modalità: il Fornitore riceve una e-mail in cui gli viene notificata la presenza di un nuovo reclamo a suo carico ed il numero del reclamo stesso. Il Fornitore accede all'applicazione partendo dalla home page del portale, si identifica fornendo al sistema Nome Utente e Password per l'autenticazione ed ottiene accesso alla pagina che contiene la lista di tutti i reclami ricevuti in ordine di data decrescente. I reclami che il Fornitore non ha mai visualizzato si trovano nello stato

APERTO, i reclami che il Fornitore ha visualizzato senza dare risposta sono nello stato IN LAVORAZIONE ed i reclami a cui il Fornitore ha risposto sono nello stato CHIUSO. Quando il Fornitore seleziona il numero di un reclamo APERTO, lo stato del reclamo diventa IN LAVORAZIONE e viene visualizzata la pagina di dettaglio Reclamo.

Il Fornitore si obbliga a chiudere il reclamo nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi - esclusi sabato, domenica e festivi - a partire dalla data di ricezione della e-mail di notifica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 15

Supervisione e controllo

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.

Articolo 16

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e di seguito trascritti:

CARTA AZIENDALE	
Quota associativa annua	€ 2,50

CONSIP S.p.A.

Spese invio estratto conto	€ 0,00
Spese spedizione Carta	€ 0,00
Blocco/riemissione Carta	€ 0,00
Commissione acquisto carburante	€ 0,77
Commissione spese paesi extra euro	0 %
CARTA INDIVIDUALE	
Quota associativa annua	€ 0,00
Spese invio estratto conto	€ 0,00
Spese spedizione Carta	€ 0,00
Blocco/riemissione Carta	€ 0,00
Commissione acquisto carburante	€ 0,77
Commissione spese paesi extra euro	0 %

2. I predetti corrispettivi verranno maturati dal Fornitore alla data di approvazione dell'estratto conto e, comunque, qualora l'estratto conto non sia oggetto di contestazione.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; con riferimento a ciascuna singola carta di credito, i corrispettivi maturati, decorso il termine per l'approvazione dell'estratto conto, verranno addebitati sul conto corrente bancario indicato nell'Ordinativo di fornitura, unitamente all'addebito delle spese effettuate mediante l'utilizzo della carta di credito, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.1.12 e 4.2.12 del Capitolato Tecnico.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della

Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti nonché del rimborso delle spese effettuate mediante l'utilizzo della carta di credito, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto attuativo per il quale l'Amministrazione e/o il Titolare si è resa/o inadempiente ovvero ai nuovi Ordinativi emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni, e attraverso le stesse dai Titolari, e dalla Consip S.p.A..

Articolo 17

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti e/o ai Titolari per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 18

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso intese e/o

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 19

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, nonché rispetto ai termini stabiliti per la gestione dei reclami on line di cui al precedente articolo 14, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o al Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della carta di credito, di cui al precedente articolo 7, comma 4, per le *Carte di credito Aziendali*, e di cui al precedente

articolo 8, comma 5, per le *Carte di credito Individuali*, nonché rispetto ai termini per il rinnovo e/o la sostituzione della carta di credito di cui all'Offerta tecnica, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 25,00= (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
4. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento

degli eventuali maggiori danni.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 20

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 30.000,00= (trentamila/00) in numerario.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 19, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione Contraente o dalla Consip S.p.A..
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 21

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e le singole Amministrazioni e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto attuativo ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente, e per essa anche dal Titolare, e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti, e per esse anche il Titolare, e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e/o Offerta Tecnica nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati;
- d) mancata copertura del servizio nella misura dichiarata in sede di aggiudicazione della procedura di cui alle premesse;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ai sensi del precedente articolo 20;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi del successivo articolo 24;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 27;
- h) nei casi di cui agli articoli 16 (Corrispettivi), 18 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 25 (Divieto di cessione del contratto), 30 (Codice deontologico).

Articolo 23

Recesso

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole,

- la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipula della Convenzione medesima per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. L'Amministrazione potrà recedere - per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 24

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti, della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura, anche con

riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento all'RC Prodotto, nei due anni successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 25

Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo

restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto attuativo e la Convenzione.

Articolo 26

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai servizi stessi.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinatori di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 30

Codice Deontologico

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l'Impresa s'impegna a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico, e ciò anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 31

Clausola finale

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti

attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li _____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

BNL S.p.A.

Dott. Giuseppe Pignataro

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole

CONSIP S.p.A.

e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 Oggetto della Convenzione; Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione; Articolo 7 Modalità di utilizzo della Carta di credito aziendale; Articolo 8 Modalità di utilizzo della Carta di credito individuale; Articolo 10 Durata; Articolo 11 Condizioni dei servizi; Articolo 12 Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 13 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 14 Reportistica e monitoraggio Articolo 16 Corrispettivi; Articolo 18 Trasparenza; Articolo 19 Penali; Articolo 20 Cauzione; Articolo 21 Riservatezza; Articolo 22 Risoluzione; Articolo 23 Recesso; Articolo 24 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 25 Divieto di cessione del contratto; Articolo 26 Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 28 Foro competente; Articolo 29 Trattamento dei dati personali; Articolo 30 Codice Deontologico; Articolo 31 Clausola finale.

Roma, li _____

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Dott. Giuseppe Pignataro

CONSIP S.p.A.

ALLEGATI

Allegato A : CAPITOLATO TECNICO

Allegato B : OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

Allegato C : OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

Allegato D MODELLO DI ORDINATIVO DI FORNITURA

Allegato E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE CARTE DI
CREDITO AZIENDALI E INDIVIDUALI

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	3
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE.....	3
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE	3
ARTICOLO 7 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO AZIENDALE .	3
ARTICOLO 8 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO INDIVIDUALE	3
ARTICOLO 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 10 DURATA.....	3
ARTICOLO 11 CONDIZIONI DEI SERVIZI	3
ARTICOLO 12 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	3
ARTICOLO 13 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	3
ARTICOLO 14 REPORTISTICA E MONITORAGGIO	3
ARTICOLO 15 SUPERVISIONE E CONTROLLO	3
ARTICOLO 16 CORRISPETTIVI.....	3
ARTICOLO 17 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	3
ARTICOLO 18 TRASPARENZA.....	3
ARTICOLO 19 PENALI.....	3
ARTICOLO 20 CAUZIONE	3
ARTICOLO 21 RISERVATEZZA	3
ARTICOLO 22 RISOLUZIONE.....	3
ARTICOLO 23 RECESSO	3
ARTICOLO 24 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	3
ARTICOLO 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	3

ARTICOLO 26 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	3
ARTICOLO 27 EVOLUZIONE TECNOLOGICA	3
ARTICOLO 28 FORO COMPETENTE	3
ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	3
ARTICOLO 30 CODICE DEONTOLOGICO	3
ARTICOLO 31 CLAUSOLA FINALE.....	3

CONSIP S.p.A.